

# ATTO DI APPELLO

## STUDIO LEGALE FIORE

70122 BARI - VIA NICOLA I, 177 - TEL. 080.518997 - FAX 080.5238997

info@studiolegalefiore.it - www.studiolegalefiore.it

AVV. PIETRO FIORE  
AVV. MARIANO FIORE  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
AVV. NICOLA VINIERO  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
AVV. PATRIZIA ALTACERA  
AVV. FABRIZIO CANIGLIA  
AVV. PIER PAOLO CHIECO  
AVV. DANIELE GONNELLA  
AVV. DONATO MASCOLO  
AVV. RAFFAELLE MASCOLO  
AVV. LORENZO PIROLO  
AVV. NICOLA SELVAGGI  
AVV. GIOVANNI SIGNORILE

### ON.LE TRIBUNALE DI MARSALA ATTO DI APPELLO

a favore di **VISCONTI PORCELLI Vito**, nato a Rutigliano (B.A.) il 10.3.1946 e residente in Bari al Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, il quale, con codesto atto, a mezzo del sottoscritto difensore, giusta nomina che si allega alla presente impugnazione, dichiara di produrre appello avverso la sentenza n. **132/21**, resa dall'Ill.mo Signor Giudice di Pace di Marsala, sezione penale, in data 18.11.2021, nel Proc. Pen. n. **534/19 R.G.N.R. - 52/20 R.G. GdiP** e depositata in data 2.12.2021.

L'Ill.mo Signor Giudice di Pace di Marsala, con la sentenza che in questa sede si impugna, all'esito della istruttoria dibattimentale, così provvedeva: *"...Visti l'art. 533 e 535 c.p.p. dichiara STAFFARONI CAMILLO e VISCONTI PORCELLI VITO responsabili del reato loro ascritto in rubrica, e li condanna alla pena di € 800,00 di multa condanno, oltre al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 538 c.p.p. condanna gli imputati al risarcimento dei danni in favore di*

*Gabriele Anna, costituitasi parte civile, danni da liquidarsi in separata sede, oltre alle spese di costituzione di parte civile che liquida in C 1.000,00, oltre accessori di legge.  
Marsala, 18/11/2021".*

Orbene, la sentenza impugnata è ingiusta e va, pertanto, riformata per i motivi che di seguito si evidenziano; in conseguenza, il sottoscritto difensore, anche al fine di ottemperare alla specifica enunciazione dei requisiti previsti dal novellato art. 581 c.p.p. e, segnatamente, *sub* a), b), c) e d) della richiamata norma, ritiene opportuno precisare che i singoli capi della decisione, ai quali si riferisce l'impugnazione, sono indicati ai punti che seguono del presente gravame.

**1) - Assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero per non averlo commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato in considerazione dell'art. 51 c.p., quantomeno ex art. 530 cpv. c.p.p.**

L'Ill.mo Signor Giudice di Pace di Marsala, sezione penale, all'esito del presente procedimento penale e della istruttoria espletata, dichiarava la penale responsabilità del Visconti Porcelli Vito in ordine ai fatti-reato *ex* artt. 110 e 595, comma 2, c.p., così come ascrittigli nel capo di imputazione.

Dalla sentenza impugnata si evince che l'Ill.mo Giudicante ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, Sig.ra Gabriele Anna, della denuncia-querela presentata in data 9.10.2015, nonché dalla documentazione depositata in atti e, nello specifico, dal verbale di assemblea del Consiglio Generale dell'A.E.C., Associazione Europea Ferrovietai Italia, datato 3.7.2015, assemblea alla quale la predetta ha ritenuto di non partecipare.

Tuttavia, questa difesa sostiene che il Giudicante nell'intento di ricostruire un *iter* logico-argomentativo utile a sostenere le ragioni rappresentate dalla parte civile costituita, si è limitato, *sic et simpliciter*, a ritenere configurata l'ipotesi delittuosa in capo anche all'odierno

appellante, in considerazione di quanto verbalizzato (e poi fatto pervenire alla Sig.ra Gabriele) nel corso dei lavori congressuali avvenuti in Marsala, all'esito di una votazione da tutti i membri del Consiglio Generale A.E.C., a firma del Visconti Porcelli Vito nella sua qualità di Segretario Generale A.E.C., con la quale si prendeva atto del comportamento posto in essere nel corso degli anni dalla Gabriele, quale Segretaria Regionale della Sicilia, nuovamente assente ai lavori congressuali.

Ed invero, si anticipa sin d'ora che il Visconti Porcelli, ripetesi nella sua qualità, dapprima esercitava il diritto di critica nel corso della riunione della ridetta Associazione, limitandosi ad evidenziare quanto emerso nei comportamenti posti in essere dalla Sig.ra Gabriele (ed in ordine alla sua assenza), nonché a sottoscrivere quanto proposto dal Presidente dell'Assemblea Sig. Tufano Francesco, ovvero la sospensione immediata a causa dell'atteggiamento manifestato dalla stessa, con conseguente votazione ed approvazione all'unanimità.

A ciò si aggiunga che, l'odierno imputato riportava, in detta sede, solo ed esclusivamente la veridicità dei fatti occorsi, in quanto ritenuti di interesse pubblico, in assenza di qualsivoglia frase dal contenuto diffamatorio, risultando, al contrario, **vittima** in prima persona di una condotta illecita posta in essere in suo danno da parte di altri soggetti (circostanza che non è stata in alcun modo considerata dal Giudicante nella sentenza impugnata).

Diversamente argomentando, nella parte motiva della sentenza si afferma che: "...il contenuto del verbale in esame non lascia alcun dubbio circa il contenuto diffamatorio ed altamente offensivo della onorabilità del querelante, rilevandosi che le frasi ivi contenute risultano essere state proferite in occasione del Consiglio Generale dell'A.E.C., che, evidentemente, vedeva la partecipazione di un rilevante numero di partecipanti...La condotta penalmente rilevante degli odierni imputati appare, pertanto, compiutamente integrata nei suoi elementi sia oggettivi che soggettivi e, quindi, va emessa nei loro confronti sentenza di condanna...".

Tale assunto argomentativo non è in alcun modo condivisibile e merita ferma censura in questa sede.

Difatti, a sommosso avviso di questa difesa, quanto affermato dal Visconti Porcelli, nel corso della predetta assemblea, appare tutt'altro lesivo dell'onore e del decoro della persona offesa, in quanto quest'ultimo, nella ridetta qualità, ha adempiuto alla volontà assembleare, evidenziando come i comportamenti (continue assenze della Gabriele Anna), avrebbero comportato violazioni delle norme statutarie, con eventuali provvedimenti consequenziali.

Peraltro, come già anticipato, il Visconti Porcelli esprimeva finanche il proprio diritto di critica e di pensiero, a seguito della proposta del Presidente Tufano di emettere provvedimento di sospensione nei confronti della Gabriele (avallando, peraltro, quanto già riferito dal predetto Presidente nel corso del proprio intervento, nonché dagli altri Segretari e Consiglieri presenti).

A questo punto e per maggiore comprensione dei fatti, appare doveroso evidenziare come tali accadimenti traevano origine dalla condotta posta in essere dalla Gabriele, in qualità di Segretaria Regionale della Sicilia, la quale non ottemperava ai propri doveri nell'interesse dei propri rappresentati, poiché da diversi anni decideva di assentarsi alle varie riunioni del Consiglio Generale A.E.C., adducendo una serie di giustificazioni prive di credibilità e, peraltro, facendo pervenire alla associazione il proprio dissenso per iscritto.

Da ultimo, difatti, la stessa Gabriele, dopo aver dichiarato che si sarebbe presentata all'assemblea in questione, riunitasi a Marsala (e, dunque, a pochi chilometri di distanza dalla propria abitazione in Palermo), decideva nuovamente di non partecipare alla riunione, costringendo così il Presidente, il Segretario Generale Visconti Porcelli e tutto il Consiglio Generale a discutere di tale comportamento ed a prendere i dovuti provvedimenti, così come imposto dalle regole statutarie dell'A.E.C.

Vero è, difatti, che a pag. 1 del predetto verbale si legge che: “..Ingiustificati: A. Gabriele PA: prima affermava la sua partecipazione e poi non si presentava..”!

Ma vicpiù.

A conferma dell'assoluta mancanza di idoneità diffamatoria dell'affermazione addebitata al Visconti Porcelli nel capo di imputazione, questa difesa intende sottolineare che, come già anticipato, il comportamento della Gabriele risultava, sin da subito, oggetto di discussione all'interno dell'assemblea, proprio in considerazione della decisione da prendere in merito alla sospensione della stessa dalla carica di Segretaria Regionale, per quanto affermato dalla stessa in ordine ai lavori associativi.

Difatti, dal predetto verbale emerge che, dopo aver preso la parola, il Presidente Tufano: “..In particolare si riferisce al **malsano comportamento della Segretaria Regionale della Sicilia che, non rispettando i canoni statutari e solo per motivi personali, sta attuando un comportamento scorretto nell' insano gesto di buttare fango sul lavoro della nostra Associazione. La predetta Segretaria Regionale della Sicilia non avendo partecipato da diversi anni alle riunioni del Consiglio Generale, adducendo sempre scuse di lontananza, ha creduto bene di evitare di partecipare anche a questo Consiglio Generale organizzato a pochissimi chilometri da Palermo. Questo a conferma di una malafede, di cui non si avevano dubbi, verso la Dirigenza dell'Associazione ma screditando, di fatto, l'intero Consiglio Generale all'interno del quale potevano essere portate le loro motivazioni per cui ci stanno comportando così scorrettamente. Invita, pertanto, il Vice Segretario Generale, cui è stato conferito l'incarico da parte del Segretario Generale facendo seguito al deferimento deciso dal C.G.le di Rimini, di portare tutto l'incartamento all'attenzione del Collegio dei Prohiviri, di muoversi con cortese urgenza per evitare che tale comportamento, messo in atto dalla Segretaria Regionale della Sicilia, possa continuare a perdurare e, quindi, continuare a nuocere al buon nome dell'intera**

Associazione Europea dei Ferroviari. Crede sia necessario, in attesa del pronunciamento della Commissione dei Provirati, di sospendere la signora Gabriele da socia della nostra Associazione e, di conseguenza, da Segretaria Regionale della Sicilia...".

Vero è, dunque, che sin da subito il Presidente Tufano decideva di portare all'attenzione dei membri del Consiglio Generale A.F.C. la questione di interesse comune, riguardante la Gabriele!

Ed invero, solo a seguito dell'intervento del suddetto Presidente, il Visconti Porcelli decideva di esprimere il proprio pensiero in merito alle considerazioni formulate, nonché in ordine alla decisione di sospendere la Gabriele, riferendo degli ulteriori (e spiacevoli) accadimenti nell'interesse comune dell'Associazione e, nello specifico, riferiva quanto accaduto in occasione delle c.d. Giornate Europee da celebrarsi in Sicilia.

Difatti, dal verbale risulta che: *"il Visconti...tratteggia gran parte delle vicende legate all'organizzazione di queste giornate affermando che dopo essere riusciti ad ottenerle si era rivolta alla responsabile della Sicilia per ottenere una collaborazione concreta ed un programma appetibile cosa che non è mai avvenuta fino alla riunione di Salisburgo dove il programma doveva essere presentato...Al rientro dall'Austria telefonava alla signora Gabriele per riferire quanto accaduto, facendo rilevare alla stessa l'intempestività della comunicazione. Quando fece presente l'aggiunta nel programma della tappa a Varignana, la signora Gabriele mostrava tutta la sua contrarietà adducendo che quell'escursione sarebbe costata troppo. Il Segretario Generale riaffermava la necessità che quell'escursione ci fosse e proponeva alla signora Gabriele che alla prossima riunione del Consiglio Generale se ne sarebbe discusso. Purtroppo oltre alle missive che tutti i componenti il Consiglio Generale conoscono, non si è mai visto nessuno dalla Segreteria Regionale della Sicilia..."* e che: "...continuare a scrivere invettive e essere assenti dalle riunioni, in particolare all'ultimo Congresso Nazionale, dove avrebbero dovuto essere presenti con i Delegati, dei Soci Siciliani, che ancora una volta non solo stati rappresentati..."

Giò posto, appare di solare evidenza come l'odierno appellante, in detta occasione, esercitava legittimamente il proprio diritto di critica, riportando circostanze realmente accadute e che doveva necessariamente portare all'attenzione di tutto il Consiglio Generale A.E.C. nell'interesse comune dell'Associazione e di coloro i quali venivano rappresentati dalla Segreteria Regionale della Sicilia.

Aggiungasi che, come già anticipato, il Visconti (e tutti i membri del Consiglio Generale A.E.C.) mettevano in pratica quanto richiesto dalle regole dello Statuto A.E.C., decidendo in ordine alla predetta sospensione.

Ma vieppiù.

Nella sentenza impugnata si afferma che: "...Non v'è dubbio, inoltre, che l'imputato Visconti Porcelli Vito abbia effettivamente spedito la lettera contenente il verbale della riunione riportante i contenuti diffamatori nei confronti della querelante...".

Per mero scrupolo difensivo, questa difesa intende sottolineare che, in detta sede, veniva richiesto (nonchè formulato) dai Consiglieri presenti un documento, da sottoporre a votazione, recante il provvedimento di sospensione immediata della Gabriele, che veniva approvato con n. 17/17 voti favorevoli e che, alla stregua di tanto, veniva incaricato espressamente il Visconti Porcelli, nella sua qualità, di comunicare tale provvedimento alla Segreteria Regionale della Sicilia.

Difatti, nel verbale si legge che: "...Chiedono la stesura di un documento, da mettere i voti, per un provvedimento di sospensione immediata del Segretario Regionale della Sicilia in attesa che i probiviri emettano entro 60 giorni il lodo nei suoi confronti ....formulano il documento che viene posto in votazione. La votazione riporta il seguente risultato, presenti aventi diritto al voto 17, votanti a favore del documento 17, senza nessun astenuto e nessun contrario. Il documento

viene allegato al presente verbale e il Consiglio Generale dà mandato al Segretario Generale di comunicare immediatamente il provvedimento all'interessata...

Dunque, appare evidente, ancora una volta, come l'odierno imputato provvedeva solo ed esclusivamente ad ottemperare ai propri doveri di Segretario Generale A.F.C., comunicando come richiesto il provvedimento di sospensione immediato ed il relativo verbale alla persona offesa.

Non solo.

Appare più che mai doveroso riportare in questa sede che l'Ill.mo Signor Giudice di Pace di Marsala ometteva di valutare come penalmente rilevante una condotta posta in essere dalla Sig.ra Anna Brancato (membro della Segreteria Regionale della Sicilia) nei confronti del Sig. Visconti Porcelli Vito e, segnatamente, ci si duole della frase contenuta nel capo di imputazione ascritto al coimputato Staffaroni Camillo.

A tal proposito, si evidenzia che l'espressione in questione risultava finanche dal ridetto verbale di assemblea, ove emergeva che la Sig.ra Anna Brancato aveva inviato allo Staffaroni un messaggio telefonico dal seguente tenore: "**Vuoi rottamare l'ex Segretario Regionale Italiano Vito Porcelli (espulso dal Congresso Europeo 2014); telefona al 347/8458136: Anna Brancato**"!?

Alla luce di ciò, questa difesa sottolinea la gravità dell'espressione proferita nei riguardi del Visconti Porcelli, il quale risultava certamente, in prima persona, vittima di una condotta in proprio danno (avente quale finalità quella di metterlo in cattiva luce dinanzi la massima assise della associazione), circostanza questa omessa ed in alcun modo richiamata e/o considerata da parte del Giudicante.

E di tanto non ci si può che dolere!

Peraltro, tutto a voler concedere e, per mero tuziorismo, giova sottolineare quanto sostenuto dal Supremo Collegio con riferimento alla scriminante del diritto di critica laddove ha sostenuto che: “La sussistenza della scriminante del diritto di critica presuppone la manifestazione di espressioni oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, essendo ben possibile utilizzare espressioni forti per dare maggiore vigore alla manifestazione del pensiero critico, ciò a condizione che sussista un interesse sociale all'informazione, che il linguaggio non sia gratuitamente offensivo e che il nucleo del fatto storico da cui prende le mosse la critica sia vero” (cfr. Cass. Pen., 24.1.2019, n. 7340).

Alla luce della pronuncia giurisprudenziale innanzi citata, risulta possibile riconoscere la scriminante del diritto di critica ai sensi dell'art. 51 c.p. per il reato di diffamazione, qualora sussista un interesse sociale all'informazione ed il fatto storico raccontato sia vero.

Ciò detto, ad avviso dello scrivente, ed in via del tutto gradata, il Visconti Porcelli ha, nel caso di specie, esercitato legittimamente il proprio diritto di critica, portando all'attenzione dei componenti del Consiglio Generale della ridetta Associazione solo ed esclusivamente fatti che risultavano di interesse comune, nonché del tutto veritieri, proprio nell'esercizio del suo ruolo di Segretario Generale.

Alla luce di ciò, l'odierna sentenza che in questa sede si impugna, resa nei confronti del Visconti Porcelli Vito appare del tutto iniqua, ragione per la quale se ne chiede la riforma in questa sede.

Pertanto, voglia l'On.le Tribunale di Marsala adito, alla stregua di tutte le argomentazioni innanzi richiamate, mandare assolto il Visconti Porcelli dal reato ascrittogli ai sensi degli artt. 110 e 595, comma 2, c.p. perché il fatto non sussiste ovvero per non aver commesso il fatto ovvero perché il fatto non costituisce reato in presenza dell'art. 51 c.p., quantomeno ex art. 530 cpv. c.p.p.

\* \* \*

Pertanto, alla luce dei motivi esposti, si confida nell'accoglimento del presente gravame, con la conseguente riforma dell'impugnata sentenza n. **132/21**, resa dall'Ill.mo Signor Giudice di Pace di Marsala, sezione penale, in data 18.11.2021, nel proc. pen. n. **534/19 R.G.N.R. – 52/20 R.G. GdiP** e depositata in data 2.12.2021.

Si confida nel benevolo accoglimento del presente gravame.

Si allega la nomina di fiducia.

Con tutta osservanza

Bari, li 31.12.2021

  
Avv. Nicola SELVAGGI

## STUDIO LEGALE FIORE

70122 BARI - VIA NICOLA I. 177 - TEL. 080.5218997 - FAX 080.5238997  
info@studiolegalefiore.it - www.studiolegalefiore.it

Proc. Pen. n. 534/19 R.G.N.R.

n. 52/20 R.G. GdiP

Sent. n. 132/21

AVV. PIETRO FIORE  
AVV. MARIANO FIORE  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
AVV. NICOLA VINIERO  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
AVV. PATRIZIA ALTACERA  
AVV. FABRIZIO CANIGLIA  
AVV. PIER PAOLO CHIECO  
AVV. DANIELE GONNELLA  
AVV. DONATO MASCOLO  
AVV. RAFFAELE MASCOLO  
AVV. LORENZO PIROLO  
AVV. NICOLA SELVAGGI  
AVV. GIOVANNI SIGNORILE

### ON.LE TRIBUNALE DI MARSALA

#### ATTO DI NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA (art. 96 c.p.p.)

Il sottoscritto **VISCONTI PORCELLI Vito**, nato a Rutigliano (BA) il 10.5.1946 e residente in Bari al Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, con il presente atto

#### NOMINA

quale proprio difensore di fiducia l'**Avv. Nicola SELVAGGI** con Studio in Bari alla Via D. Nicolai, n. 177,

#### DI CHIARA

di eleggere domicilio presso la propria abitazione.

#### CONFERISCE

al predetto difensore specifico mandato per proporre i motivi di impugnazione avverso la sentenza n. 132/21 resa dall'Ill.mo Signor Giudice di Pace di Marsala, in data 18.11.2021, nel proc. pen. n. 534/19 R.G.N.R. - 52/20 R.G. GdiP e depositata in data 2.12.2021. Bari, li 31.12.2021

FIRMA  
Vito Visconti

Firma autentica  
Avv. Nicola SELVAGGI

SENTENZA DI APPELLO

N. 4/2022 R.G. APPELLI  
N. 52/2020 R.G. G.D.P.  
N. 534/2019 R.G. P.M.



Sentenza N. 15/2022  
Depositata MOTIVAZIONE CONTESTUALE  
Irrevocabile \_\_\_\_\_  
Redatta Scheda \_\_\_\_\_  
Estr. Esec. ai P.M. \_\_\_\_\_

TRIBUNALE DI MARSALA  
SEZIONE PENALE

\*\*\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Dott. Massimiliano Alagna, nella qualità di Giudice d'Appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, all'udienza del 14.06.2022, con l'intervento del P.M. Mariarita Signorato e con l'assistenza del Cancelliere Emanuela De Vita, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni la seguente

SENTENZA

**NEL GIUDIZIO DI APPELLO NEI CONFRONTI DI**

**1) STAFFARONI CAMILLO** nato a Sigillo (PG) il 03.04.1949 e residente a Genova nella Piazza Palermo n.3/14 Scala "A"

LIBERO, ASSENTE

*Difeso di fiducia dall'Avv. Giovanni Lo Forte, giusta nomina del 08.07.2020, assente, sostituito dall'Avv. Nicola Selvaggi, presente*

**2) VISCONTI PORCELLI VITO** nato a Rutigliano (BA) il 10.03.1946 e residente a Bari nel Corso Alcide De Gasperi n. 378/A

*Difeso di fiducia dall'Avv. Nicola Selvaggi, giusta nomina depositata il 31.12.2021, presente*

### **IMPUTATI**

***Del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 595 comma 2 c.p.***  
*perché in concorso morale e materiale tra di loro, nel corso di un consiglio generale della A.E.C. (Association Euroèenne des Chaminots leggesi Associazione Europea dei Ferrovieri) - lo STAFFARONI nella qualità di segretario regionale Liguria A.E.C. e il VISCONTI Porcelli nella qualità di segretario generale A.E.C., offendevano la reputazione della Gabriele Anna, nella qualità di segretaria regionale Sicilia A.E.C.:*

*- il primo accusandola di avere inviato un messaggio telefonico con il quale chiedeva la "rottamazione dell'ex segretario generale italiano Visconti Vito Porcelli", ed in particolare proferendo nei suoi confronti parole del seguente tenore "scorretta, squallida vigliaccata, ignobile" nonché affermando di non volerla chiamare perché non è degna di una sua telefonata;*

*- il secondo accusandola di non partecipare alle riunioni del consiglio e di volere avere voce in capitolo sulle decisioni prese dal consiglio medesimo restando in casa nonché proferendo nei suoi confronti parole del seguente tenore "non è più possibile che l'immagine esterna nella nostra associazione risulti compromessa per le azioni distorte e fuori luogo ancorché inammissibili della segretaria generale della Sicilia".*

In Marsala, in data 26.05.2015.

**PERSONA OFFESA COSTITUITA PARTE CIVILE:** GABRIELE Anna, nata a Vicari (PA) il 17.06.1943 e domiciliata ex lege presso il proprio Difensore ex art. 33 disp. att. c.p.p.

LIBERA, ASSENTE

*Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Carmelo Maltese, giusta nomina posta in calce all'atto di costituzione depositato il 19.05.2021, presente*

### **Conclusioni delle parti**

**Difese degli appellanti:** insistono nei motivi di appello, chiedendo l'assoluzione degli imputati.

**P.M.:** chiede la conferma della sentenza appellata.

**Difesa di parte civile:** si associa alle richieste del P.M.

### **MOTIVAZIONE**

Con riferimento allo svolgimento del processo di primo grado e al compendio probatorio in quella sede acquisito, si riporta il seguente passo della sentenza appellata: "Con decreto di citazione a giudizio ritualmente notificato, STAFFARONI Camillo e VISCONTI Porcelli Vito venivano tratti a giudizio per rispondere del reato loro contestato in rubrica.

All'udienza del 20.05.2021, previa costituzione di parte civile della persona offesa, GABRIELE Anna, veniva aperto il dibattimento ed esaurita l'esposizione introduttiva del P.M., veniva ammessa l'escussione dei testi indicati dal P.M., l'esame degli imputati e la produzione documentale dalle parti.

L'attività istruttoria, nella contumacia degli imputati, proseguiva con l'assunzione delle prove come sopra indicate, mentre entrambe le difese rinunciavano all'esame degli imputati; all'udienza del 18.11.2021, dichiarata l'utilizzabilità degli atti e delle prove assunte, le parti concludevano come sopra riportato".

Con sentenza n. 132/2021 emessa all'udienza del 18.11.2021, il Giudice di Pace di Marsala ha condannato ex artt. 533 e 535 c.p.p. STAFFARONI Camillo e VISCONTI PORCELLI Vito per il reato di diffamazione alla pena di euro 800,00 di multa cadauno, oltre che al pagamento delle spese processuali, del risarcimento del danno patito da GABRIELE Anna - per la cui quantificazione le parti sono state rimesse

dinanzi al Giudice civile - e delle spese di costituzione in giudizio della parte civile.

Avverso tale decisione hanno ritualmente proposto appello gli imputati tramite i propri Difensori.

Lo STAFFARONI ha dedotto con un unico motivo di gravame l'errata valutazione del Giudice di Pace delle risultanze processuali, in conseguenza della quale il Decidente sarebbe ingiustamente giunto ad un giudizio di colpevolezza dell'odierno appellante.

Il VISCONTI ha dedotto l'erroneità della decisione del Giudice di Prime cure, fondata esclusivamente sulla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e sulla documentazione depositata in atti e, nello specifico, sul verbale del Consiglio Generale dell'A.E.C., Associazione Europea Ferrovieri Italia, datato 03.07.2015.

Ciò posto, poi, la Difesa del VISCONTI ha rappresentato come la condotta dell'imputato fosse da ascrivere all'esercizio del diritto di critica, di conseguenza deducendo che il fatto non costituisce reato in considerazione dell'art. 51 c.p.

Si è presentata in giudizio l'appellata parte civile per il tramite del proprio Difensore, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, associandosi alle conclusioni del P.M.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, ritiene il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, che l'impugnazione sia fondata, avendo il Giudice di primo grado fatto erronea valutazione delle risultanze processuali.

Ebbene, deve evidenziarsi che la decisione del Giudice di Pace risulta fondata prevalentemente sulla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, nonché sull'esame del contenuto del verbale del Consiglio Generale dell'A.E.C., da cui risultano le espressioni considerate offensive e, pertanto, addebitate agli appellanti.

In realtà, la semplice lettura del verbale indicato permette di cogliere come le provalazioni della GABRIELE siano il risultato di una percezione personale dei fatti, in più punti oggettivamente contraddetta dal riferimento documentale.

L'esame della vicenda, tuttavia, richiede un preliminare inquadramento giuridico della fattispecie in esame, al fine di delineare i confini entro i quali si inserisce il reato di diffamazione.

L'articolo 595 c.p. punisce chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Sotto tale profilo, il delitto di diffamazione punisce chi lede l'onore -nella sua proiezione esterna- della persona offesa, diminuendo la considerazione che terzi hanno della stessa.

La condotta in questione risulta aggravata nel caso in cui alla persona offesa venga attribuito un fatto determinato e, ancora, nel caso in cui la diffamazione venga realizzata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

Ciò posto, la tutela della reputazione e dell'onore devono trovare un bilanciamento con un altro diritto fondamentale, ossia con il diritto alla manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 della Carta Costituzionale, in tutte le sue specifiche declinazioni, quali il diritto di critica, di cronaca e di satira. Proprio dalla necessità di tale bilanciamento può discendere, allora, l'esclusione dell'antigiuridicità della condotta oggettivamente diffamatoria, in considerazione dell'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p. in presenza di un corretto esercizio dei predetti diritti di cronaca, critica o satira.

Con particolare riferimento al diritto di critica, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'indicare i requisiti che la profezione deve possedere per ritenersi una legittima espressione del diritto di critica, non trasmodante in una gratuita offesa dell'altrui onore: la continenza dei termini; la connessione con la finalità di disapprovazione espressa, senza che, quindi, vi sia una gratuita aggressione fine a sé stessa; la verità dei fatti oggetto di critica, laddove gli stessi siano posti a fondamento della critica.

Così inquadrati i termini giuridici della questione può, allora, procedersi a considerare le affermazioni addebitate dal Giudice di Pace ai singoli imputati.

Occorre, in particolare, innanzitutto circoscrivere le espressioni effettivamente riferibili agli imputati, per come desumibili dal verbale dell'assemblea in atti.

Infatti, il capo di imputazione risulta erroneamente formulato, perché proprio dall'esame di tale documento emerge come i termini *"scorretta, squallida vigliaccata, ignobile"* siano stati proferiti da un altro soggetto - TUFANO Francesco -: lo STAFFARONI, nel corso della riunione, si è solo limitato a confermare di aver ricevuto un messaggio dalla GABRIELE e di non averle risposto perché non ritenuta degna di una sua telefonata.

Or dunque, occorre preliminarmente evidenziare come l'eventuale falsa dichiarazione di aver ricevuto il messaggio dalla GABRIELE non costituisce una propalazione avente un contenuto lesivo dell'altrui onore.

A ciò si aggiunga che, sebbene la GABRIELE abbia dichiarato in sede di querela di non aver inviato il messaggio riferito dallo STAFFARONI, nessun accertamento è stato compiuto in merito dagli inquirenti, con la conseguenza che non è certa la natura menzognera della propalazione dell'imputato. Nel messaggio, inoltre, è riportato il nome di *"Anna Brancato"*, chiaramente riferibile all'odierna parte civile per avere la stessa, nella comparsa conclusionale, precisato come *"Brancato"* debbia intendersi *"Gabriele"* - in tale atto si legge a pag. 3 *"la sig.ra Anna Brancato (Gabriele)"*, verosimilmente essendo il primo il cognome da sposata. D'altra parte, proprio in sede di querela la GABRIELE ha ammesso di essere l'utilizzatrice dell'utenza 3478458136, indicata nel messaggio ricevuto dallo STAFFARONI quale numero da contattare per parlare con *"Anna Brancato"* per la *"rottamazione"* del VISCONTI PORCELLI: ciò non può che ulteriormente far propendere verso la genuinità della dichiarazione dello STAFFARONI circa il ricevimento del messaggio in esame.

Passando all'esame dell'espressione *"non è degna di una mia telefonata"*, va evidenziato come difetti in radice di un contenuto offensivo, caratterizzandosi come una legittima opinione in conseguenza della quale un soggetto, alla luce della considerazione che ha di sé e dei valori che impersona, ritiene di non voler interloquire con un'altra, che evidentemente non risponde ai propri standard etici o morali.

A ciò si aggiunga che l'espressione dello STAFFARONI era evidentemente collegata al contenuto del messaggio ricevuto dalla GABRIELE, nel quale la stessa lo invitava a *"rottamare"* VISCONTI

PORCELLI Vito: tale condotta è stata, evidentemente, ritenuta espressione di un atteggiamento proditorio, volto a destituire il coimputato e, conseguentemente, indegno di una risposta.

Analoghe conclusioni assolutorie devono, poi, prospettarsi anche con riferimento alle espressioni specificamente contestate al VISCONTI - documentate nel verbale inviato alla Segretaria Regionale dall'appellante in qualità di Segretario Generale dell'A.E.C -, sebbene in virtù dell'operatività della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica.

Dalla lettura del verbale emerge, infatti, come l'imputato abbia affermato che la GABRIELE non partecipa alle riunioni del consiglio - motivo per cui, tra l'altro, è stata anche sospesa in occasione di tale riunione - e di volere comunque imporre la propria posizione sulle decisioni prese dall'organo. A tale presa di posizione si è, altresì, aggiunta l'espressione *"non è più possibile che l'immagine esterna nella nostra associazione risulti compromessa per le azioni distorte e fuori luogo ancorché inammissibili della segretaria generale della Sicilia"*.

Orbene, va rilevato che tale provalazione - così come anche quella dello STAFFARONI, al quale, quindi, si può estendere il presente ragionamento in via sussidiaria e residuale - si è inserita in una riunione volta ad evidenziare delle condotte asseritamente censurabili della GABRIELE, proprio al fine di valutare l'opportunità di una sospensione della Segretaria Regionale.

Inevitabile risulta, allora, la rappresentazione dei propri giudizi ad opera dei partecipanti alla riunione, per quanto duri, nell'esercizio del legittimo diritto di critica che proprio in quel contesto non poteva che estrinsecarsi, vista la funzionalità di tale critica rispetto alla successiva valutazione che il collegio era chiamato ad esprimere.

Nell'esaminare le provalazioni impiegate, allora, va evidenziato come le stesse risultino rientranti nei limiti posti dalla giurisprudenza per garantire l'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p.: connessione con una finalità di disapprovazione, funzionale alla successiva votazione; non superamento dei limiti della continenza, non ravvisandosi un deliberato trasmodamento per realizzare un'offesa fine a sé stessa; verità dei fatti oggetto di critica.

Sotto tale ultimo profilo, in particolare, non si dimentichi come: l'assenza reiterata della GABRIELE risulta effettiva, tanto da aver determinato la sospensione della donna; effettivamente, poi, il VISCONTI ha ricevuto dallo STAFFARONI la confidenza circa la ricezione da parte di quest'ultimo del messaggio di cui al capo di imputazione, essendo ciò stato confermato proprio dal coimputato in sede di riunione.

Da altra parte e conclusivamente, poi, la sottoscrizione del verbale da parte del VISCONTI non equivale all'assunzione della paternità intellettuale e morale di tutto ciò che risulta detto durante la riunione e cristallizzato nel documento. La sottoscrizione del verbale ha, infatti, l'obiettivo di attestare e dare conto con certezza di quanto avvenuto in un determinato momento e luogo e, nel caso di specie, la verbalizzazione ha documentato quanto accaduto durante la riunione del Consiglio Generale dell'A.E.C: scorretto, invece, sarebbe stato non riportare quanto avvenuto, alterando, così, i fatti, con la conseguenza che le uniche espressioni potenzialmente offensive, come precisato *supra* pronunciate dal TUFANO, risultano addebitabili esclusivamente a quest'ultimo.

Orbene, da quanto fin qui riportato si ricava che gli odierni imputati devono essere assolti ex art. 530, comma 1, c.p.p.: STAFFARONI per non aver commesso il fatto con riferimento alla frase "*scorretta, squalida vigliaccata, ignobile*" e perché il fatto non sussiste con riferimento alle ulteriori contestazioni, non potendosi ritenere oggettivamente offensiva l'ulteriore espressione allo stesso addebitata né il riferimento all'asserito messaggio ricevuto; VISCONTI PORCELLI perché il fatto non costituisce reato per l'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p.

Va per completezza evidenziato come, anche a voler ammettere il carattere denigratorio della condotta dello STAFFARONI, sarebbe comunque stato necessario pronunciare una sentenza di assoluzione dello stesso perché il fatto non costituisce reato, per l'operatività, anche con riferimento a tale imputato, della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica.

**P.Q.M.**

*Visti gli articoli di legge in epigrafe e gli artt. 51 c.p., 605 c.p.p., 37 D.Ls. n. 274 del 2000,*


riforma la sentenza n. 132/2021 emessa in data 18.11.2021 dal Giudice di Pace di Marsala e per l'effetto assolve STAFFARONI Camillo per non aver commesso il fatto con riferimento alla frase "scorretta, squallida vigliaccata, ignobile" e perché il fatto non sussiste con riferimento alle ulteriori contestazioni e VISCONTI PORCELLI Vito perché il fatto non costituisce reato.

Marsala, 14.06.2022

L'Assistente Giudiziario  
Emanuela De Vito



Il Giudice  
Massimiliano Alagna



La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Fabiola Schifano, tirocinante ai sensi dell'art. 73 L. n. 98/2013 e ss.mm.

